

Bando "Impresa Sicura" escluso per i professionisti

Ai fini dell'ammissibilità è necessario il rispetto di precise condizioni

/ Daniele SILVESTRO

Il bando "Impresa Sicura", attuativo dell'[art. 43](#) del DL 18/2020 convertito, consente alle imprese di ottenere il **rimborso** integrale delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.

Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando tutte le **imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Queste, alla data di presentazione della domanda, devono essere necessariamente in possesso di tre requisiti: regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese; sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Dal bando emergerebbe quindi l'esclusione dei **professionisti**, a differenza di quanto previsto invece nell'ambito del credito d'imposta sulla sanificazione [ex art. 64](#) del DL 18/2020 ed esteso all'acquisto di mascherine dall'[art. 30](#) del DL 23/2020, riconosciuto non solo ai soggetti esercenti attività d'impresa ma anche agli esercenti arte o professione.

Sul punto, l'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ADC), in una lettera inviata a Invitalia, auspica infatti "l'ampliamento dei soggetti beneficiari a tutte le attività produttive, così come previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. [361](#), secondo la quale le libere professioni **rientrano** nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito".

Tanto premesso, sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di **sicurezza** previsti dalla vigente normativa. A tal fine, sono **agevolabili** le seguenti tipologie: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Il bando prevede inoltre che, ai fini dell'ammissibilità, siano rispettate precise condizioni. Infatti, le suddette spese: devono essere effettuate a partire dal **17 marzo 2020** e fino alla data di presentazione della domanda (a rilevare, come si legge nel bando, è la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso); non devono essere inferiori a 500 euro; devono essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa ed essere effettuate con modalità tracciabili, quali bonifico, bancomat, carte di credito, assegno (non sono quindi ammessi gli acquisti effettuati in contanti). Inoltre, è previsto che le fatture di acconto possano essere ammesse, ma solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura dei DPI.

Il bando dispone altresì tra le condizioni richieste che le "spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo". Sembra quindi emergere la **non cumulabilità** tra il rimborso derivante dal bando e il credito d'imposta [ex art. 64](#) del DL 18/2020.

Sembra emergere la non cumulabilità tra rimborso e credito d'imposta

Quanto alla misura dell'agevolazione, è possibile ottenere, seguendo un'apposita procedura a sportello (prenotazione delle domande a partire dall'**11 maggio** alle ore 9), il rimborso pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.

La misura del credito d'imposta [ex art. 64](#) del DL 18/2020 è invece pari al **50%** delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, fermo restando il limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Su tale agevolazione si attendono comunque le relative disposizioni attuative (si veda "[Credito d'imposta per la sanificazione in attesa di regole](#)" del 21 aprile).